

Nr. RG.5838 /2024



TRIBUNALE DI MONZA

Il Presidente

Vista l'istanza depositata il 9 settembre 2024 da Fraitem Srl e volta ad ottenere la nomina dell'arbitro non avendovi la controparte sig.ra Sara Eichner provveduto nonostante la rituale notifica della domanda di arbitrato rituale come da doc. 3 prodotto;

considerato che il contratto preliminare inter partes alla clausola nr. 12 prevede espressamente che *"eventuali discordanze tra le parti in relazione all'interpretazione esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, saranno sottoposto esclusivamente al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, da nominarsi uno ciascuno dalle parti venditrice e acquirente, entro 30 giorni dalla richiesta di un contraente e un terzo che assumerà le funzioni di presidente nominato dai primi due. in caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro competerà, a richiesta di una delle parti, al presidente della Camera commercio di Monza. il collegio assunto l'incarico fratteempo 90 giorni per dirimere la controversia;*

rilevato che la parte resistente pur avendo ricevuto la notifica della nomina dell'arbitro da parte della Fraitem non vi ha provveduto con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art. 810 cod.proc.civ. in base al quale *quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri*

La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato...;

considerato, pertanto, che il Presidente del Tribunale di Monza deve ritenersi competente alla nomina dell'arbitro in quanto, da un lato, il contratto preliminare concluso dalle parti



contempla espressamente che ogni controversia dovesse eventualmente insorgere deve essere decisa da un Collegio arbitrale la cui sede è Monza, e, dall'altro, la parte e, dall'altro, la sig.ra Eichner nonostante la rituale notifica della nomina dell'arbitro, da parte della promittente venditrice, non vi ha provveduto;

ritenuta, in definitiva, la fondatezza dell'istanza proposta;

Visto l'art. 810 cod.civ.;

Nomina quale arbitro della parte promissaria acquirente sig.ra Sara Eichner l'avv. Antonio Cacciato con studio in Milano, Giardino A. Calderini, 3 Telefono: 029296161, **E-mail** cacciato@cdpplex.it
PEC antonio.cacciato@milano.pecavvocati.it

Monza, 10/09/2024

Il Presidente
Maria Gabriella Mariconda

